

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono dai danni arrecati all'azienda assicurata ed al suo contenuto da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati ai beni assicurati:
- da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

	<p>Puoi scegliere fra due forme di copertura: la “Classic”, dove puoi attivare a tua scelta alcune tra le garanzie prestate o la “Elite”, una sorta di pacchetto “All Inclusive”, dove tutto è coperto tranne quanto specificatamente escluso.</p>
<p>SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione tengono indenne l'assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto; • rapina; • estorsione; • guasti e atti vandalici su beni assicurati; • guasti arrecati alle parti del fabbricato; • spese sanitarie. <p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esistenza di impianto di allarme antifurto; • esistenza di sorveglianza armata interna; • macchinari in leasing.
<p>SEZIONE RCT E RCO</p>	<p>Responsabilità Civile Verso Terzi (di seguito anche solo RCT)</p> <p>La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi al rischio assicurato, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).</p> <p>Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (di seguito anche solo RCO)</p> <p>La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni per gli infortuni sofferti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestatori di lavoro da lui dipendenti; • tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; • limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione. <p>Il limite massimo di impegno dell'Impresa è rappresentato dai massimali indicati in polizza che si intendono per ogni sinistro e che sono stati concordati con il Contraente.</p>
<p>SEZIONE RC PRODOTTI</p>	<p>La copertura assicurativa prevista nella presente polizza, protegga dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, per difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).</p>
<p>SEZIONE DANNI INDIRETTI</p>	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l'Assicurato, secondo la Forma di Assicurazione prescelta, delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio, totale o parziale, causati all'attività dichiarata da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione Incendio.</p> <p>1) Forma completa</p> <p>L'Impresa si obbliga a indennizzare per i danni indiretti, la perdita risultante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la differenza tra l'utile netto che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del sinistro e l'utile netto realizzato a seguito del sinistro stesso; • le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda. <p>Qualora sia prescelta questa forma di assicurazione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.</p> <p>2) Forma spese insopprimibili</p> <p>A) Opzione a Valore Intero</p> <p>L'Impresa indennizza, fino alla concorrenza della specifica somma assicurata, le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.</p> <p>Qualora prescelta questa opzione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.</p> <p>B) Opzione Diaria a Primo Rischio Assoluto</p> <p>L'Impresa indennizza fino alla concorrenza della diaria indicata in polizza, le spese insopprimibili, sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.</p>

	<p>L'Impresa si obbliga a indennizzare l'intera diaria fino al termine del periodo di indennizzo.</p> <p>Agli effetti di questa opzione non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).</p> <p>3) Forma maggiori spese</p> <p>L'Impresa indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'Assicurato anche in assenza di tale sinistro.</p> <p>Agli effetti di questa forma di garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).</p> <p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa relativa alla presente sezione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oscillazione valori (solo per la forma completa, forma spese insopprimibili opzione a valore intero).
<p style="text-align: center;">SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</p>	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono le merci conservate in celle, banchi e armadi frigoriferi, a seguito di alterate condizioni ambientali (mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero) secondo la tipologia di garanzia prescelta.</p> <p>1. Mercı in refrigerazione</p> <p>L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo, • fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. <p>La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.</p> <p>2. Mercı in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo</p> <p>L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo, • fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. <p>La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE TUTELA LEGALE</p>	<p>L'assicurazione copre le spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Rientrano in garanzia le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento di un legale; • per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa;

	<ul style="list-style-type: none"> • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l’assistenza di un interprete; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente. <p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua attività lavorativa e può essere prestata in due formulazioni:</p> <p>- Difesa Penale</p> <p>L’Assicurato è tutelato qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. c) debba presentare opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a Euro 500,00. <p>- Difesa Civile</p> <p>L’Assicurato è tutelato qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un’apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. <p>Si precisa che la suddetta garanzia opera esclusivamente per la sola polizza R.C.T./R.C.O. e non opera per altre polizze di Responsabilità Civile;</p> <ol style="list-style-type: none"> c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 200,00.
<p style="text-align: center;">SEZIONE ASSISTENZA</p>	<p>Le coperture assicurative previste nella seguente Sezione, ti permettono di ottenere varie prestazioni di assistenza per l’azienda quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invio di un idraulico per interventi di emergenza; • pronto intervento per danni da acqua; • invio di un elettricista per interventi di emergenza; • fornitura temporanea di energia elettrica; • invio di un fabbro per interventi di emergenza; • invio di un serrandista per interventi di emergenza; • invio di un frigorista per interventi di emergenza; • invio di un vetraio per interventi di emergenza; • invio di un sorvegliante; • rientro anticipato; • trasloco.
<p>AVVERTENZA: L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).</p>	

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

SCONTO POLIENNALITÀ	Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità.
SCONTO PER ESISTENZA IMPIANTO DI ALLARME E SORVEGLIANZA	Esistenza di impianto di allarme antifurto: sconto sul premio della garanzia Furto. Esistenza di sorveglianza armata interna: sconto sul premio della garanzia Furto.
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO	Esistenza impianto di allarme In caso di inosservanza degli obblighi previsti, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 25%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO	<p>Con riferimento alla presente sezione, limitatamente alla forma Classic, è possibile aggiungere alle garanzie di base le seguenti coperture opzionali (acquistabili anche separatamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di demolizione e sgombero integrazione: l'Impresa indennizza le spese per lo smaltimento dei residui del sinistro; • fenomeno elettrico: per i danni elettrici al fabbricato ed al suo contenuto; • acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici; • occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna: per i danni da spargimento d'acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici o per il trabocco della rete fognaria; • colaggio impianti automatici di estinzione: per i danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti; • intasamento di grondaie e pluviali: per i danni causati da penetrazione di acqua all'interno del fabbricato; • eventi atmosferici: per i danni materiali e diretti causati da vento e grandine ai beni assicurati; • sovraccarico di neve: per i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti; • gelo: per i danni causati dal gelo agli impianti idrici, igienici, tecnologici e alle tubazioni; • eventi sociopolitici: per i danni ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi terrorismo e sabotaggio; • furto di fissi ed infissi: per i danni causati da furto di fissi ed infissi; • lastre: copre i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di vetri, iscrizioni decorazioni, vetrinette, cristallo; • altri danni cagionati ad i beni assicurati (onda sonora, urto veicoli, fumo e caduta di ascensori e montacarichi); • spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da rottura e ripristino delle parti in muratura del fabbricato nonché dell'impianto; • dispersione liquidi: per i danni da fuoriuscita di liquidi da apposito contenitore; • fuoriuscita materiali fusi: copre i danni ai beni assicurati causati dalla fuoriuscita di materiale fuso e/o da calore. <p>È inoltre possibile estendere le coperture assicurative relative sia alla forma Classic che Elite, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di infiammabili e merci speciali; • rischio locativo: indennizza i danni materiali e direttamente causati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, dei quali l'assicurato stesso sia civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile; • ricorso terzi: tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi; • supporto di dati: per i costi necessari al ripristino di dati; • merci trasportate: indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle merci trasportate.
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrazione portavalori: l'Impresa indennizza la perdita di valori dell'Assicurato; • valori in cassaforte: l'Impresa assicura i valori in casseforti contro furto e rapina.

<p>SEZIONE RCT E RCO</p>	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione lavori in subappalto; • lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti; • danni da cedimento o franamento del terreno; • danni a fabbricati per vibrazioni del terreno; • danni a condutture ed impianti sotterranei; • responsabilità Civile dell'assicurato dopo il compimento dei lavori, (Postuma); • danni da inquinamento accidentale; • estensione alle malattie professionali; • attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti; • officine meccaniche, carrozzerie, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio: danni a veicoli in consegna; • stazioni di servizio, distributori di carburante; • franchigia assoluta Danno Biologico: <ul style="list-style-type: none"> - opzione 1 – franchigia Euro 2.600,00; - opzione 2 – franchigia Euro 5.200,00.
<p>SEZIONE DANNI INDIRETTI</p>	<p>È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa alle perdite che possa subire l'Assicurato alle merci in refrigerazione.</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RCT E RCO</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RC PRODOTTI</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE DANNI INDIRETTI</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE ASSISTENZA</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>



Ci sono limiti di copertura?

<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p>Sezione Incendio</p> <p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanzia Forma Classic <p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p>
--	---

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
 - f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
 - h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
 - i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
 - l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- Inoltre sono previste specifiche esclusioni riportate all'interno del testo di alcune clausole particolari.

- Garanzia Forma Elite

1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:
 - 1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
 - 1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli enti assicurati;
 - 1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
 - 1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono merci inerenti l'attività dichiarata;
 - 1.05 sostanze esplosive in genere;
 - 1.06 software di apparecchiature elettroniche personalizzati specificatamente per l'Assicurato o realizzati dallo stesso.
2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:
 - 2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonché collaudo;
 - 2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonché quelli relativi a movimentazioni interne;
 - 2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
 - 2.04 impiego di sostanze esplosive in genere.
3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:
 - 3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 3.02 dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - 3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
 - 3.04 furto – ad eccezione di quello di fissi ed infissi –, rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;
 - 3.05 errori di progettazione;
 - 3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;
 - 3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;
 - 3.08 mancata e/o impropria manutenzione;
 - 3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;
 - 3.10 errori di lavorazione;
 - 3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza.

4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:
- 4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
 - 4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
 - 4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;
 - 4.05 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche;
 - 4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;
 - 4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;
 - 4.08 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;
 - 4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;
 - 4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:
 - impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acqua condotta;
 - 4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;
 - 4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;
 - 4.13 marcescenza in genere, fermentazione;
 - 4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;
- salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza.
5. Sono sempre comunque esclusi i danni:
- 5.01 causati da difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
 - 5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - 5.03 di o da vizio intrinseco;
 - 5.04 a merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione climatizzazione nonché per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
 - 5.05 di o da smog;
 - 5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
 - 5.07 verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 5.08 quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; nonché:
 - 5.09 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento d'incendio: in questo caso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
 - 5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del fabbricato, salvo quando tali danni sono:
 - conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
 - causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
 - 5.11 sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.
- Non sono compresi nell'assicurazione:
- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
 - b) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
 - c) metalli preziosi, perle e pietre preziose;
 - d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata;
 - e) aeromobili, velivoli spaziali;
 - f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Entrambe le forme (Classic o Elite) possono prevedere personalizzazioni frutto di contrattazione specifica.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Quadri e dipinti	Nessuno	Nessuna	limite di valore per singolo bene Euro 3.000,00, altrimenti il bene non è assicurato
Macchinario e merci: tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che regolano la sezione)	Nessuno	Nessuna	Rispettivo valore di esistenza fino al 10% di quello dell'attività principale
Clausola di passaggio, valore di attrezzatura, macchinari, app. elettroniche e merci, relative ad ogni singolo rischio (condizioni che regolano la sezione)	Nessuno	Nessuna	Limite complessivo di esistenza Euro 2.500.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	Nessuno	Nessuna	Euro 10.000,00
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	Nessuno	Nessuna	10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro	Nessuno	Nessuna	10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000,00
Valori	Nessuno	Nessuna	1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00

Estensioni di garanzia supplementari per la forma "Classic"

Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"	Nessuno	Nessuna	50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico	20% minimo Euro 300,00 e massimo Euro 2.000,00	Nessuna	Nessuno
Danni d'acqua (Modulo A)			
Acqua condotta	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	Nessuno	Euro 200,00	Euro 5.000,00 per anno

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Colaggio impianti automatici di estinzione	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Intasamento gronde e pluviali	10% min. Euro 200,00	Nessuna	Euro 5.000,00 per anno
Danni da eventi atmosferici (Modulo B)			
Danni da eventi atmosferici	Nessuno	Euro 500,00	80% della somma assicurata
Insegne	Nessuno	Euro 500,00	Euro 2.000,00
Grandine su: • serramenti, vetrate, lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; insegne Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Sovraccarico di neve	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00	Nessuna	60% della somma assicurata
Gelo	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Danni da eventi dolosi e alle lastre (Modulo C)			
Eventi socio-politici	10% min. Euro 500,00	Nessuna	80% del valore assicurato
Lastre	Nessuno	Nessuna	Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500 per singola lastra
Garanzie extra relative alla Forma "Classic"			
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	Nessuno	Euro 200,00	Euro 2.500,00
Dispersione di liquidi	10% min. Euro 500,00	Nessuna	Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Forma "Elite"			
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	Nessuno	Nessuna	10% delle somme assicurate alle relative partite con massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Cose assicurabili a condizioni speciali	Nessuno	Nessuna	Euro 10.000,00
Valori	Nessuno	Nessuna	1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Fenomeno elettrico	20% minimo Euro 300,00 massimo Euro 2.000,00	Nessuna	Nessuno
Spese di demolizione e sgombero: residui rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi"	Nessuno	Nessuna	50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Sovraccarico neve	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00	Nessuna	60% della somma assicurata
Eventi atmosferici	Nessuno	Euro 500,00	80% della somma assicurata
Grandine su: • serramenti, vetrate, lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; insegne Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Gelo	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Allagamenti	10% min. Euro 500,00	Nessuna	50% della somma assicurata
Acqua condotta	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Guasti a fabbricati a seguito di ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	Nessuno	Euro 200,00	Euro 2.500,00
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Colaggio impianti automatici di estinzione	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Eventi sociopolitici	10% min. Euro 500,00	Nessuna	80% della somma assicurata
Rottura di lastre	Nessuno	Nessuna	Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra
Dispersione liquidi	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Franchigia per ogni altra causa	Nessuno	Euro 500,00	Nessuno

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
---	--	--	---

Condizioni particolari valide per entrambe le forme e sempre operanti

Tolleranze per:			
• esplosivi	Nessuno	Nessuna	1 kg
• infiammabili	Nessuno	Nessuna	400 kg
• merci speciali	Nessuno	Nessuna	250 kg
Onorario periti	Nessuno	Nessuna	2% dell'indennizzo massimo Euro 5.000,00

Estensione di garanzia per entrambe le Forme (valide solo se richiamate)

Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività	Nessuno	Nessuna	10% somma assicurata
Supporti di dati	5% min. Euro 200,00	Nessuna	Nessuno
Merci Trasportate	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 5.000,00

Condizioni che regolano il caso di sinistro

Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	Nessuno	Nessuna	Fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile oltre a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile: fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	Nessuno	Nessuna	Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

Sezione Furto

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro/data di decorrenza sospensione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	25%	Nessuna	Nessuno
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali	Nessuna	Nessuno
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	20%	Nessuna	Nessuno
Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi	Nessuno	Dalle ore 24:00 del 45° giorno Per Preziosi e Valori dalle ore 24:00 dell'8° giorno	Nessuno
Oggetti pregiati	Nessuno	Nessuna	Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Valori	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Beni assicurati all'aperto	25%	Nessuna	10% della somma assicurata massimo Euro 7.500,00
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi	25%	Nessuna	15% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Atti vandalici su beni assicurati	Nessuno	Euro 250,00	Euro 2.500,00
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso <i>furto di fissi ed infissi</i>)	Nessuno	Euro 250,00	Euro 10.000,00
Guasti cagionati dai ladri	Nessuno	Euro 250,00	Nessuno
Spese sanitarie (documentate in originale)	Nessuno	Nessuna	Euro 1.000,00 per sinistro
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Portavalori	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata massimo Euro 2.500,00

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro/data di decorrenza sospensione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	25%	Nessuna	Nessuno
Integrazioni portavalori	10%	Nessuna	Nessuno
Valori in cassaforte	20%	Nessuna Nessuna	Nessuno
Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza)	Nessuno	come previsto dalla specifica clausola se richiamata sul frontespizio di polizza	Nessuno

Sezione RCT/RCO

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia RCT non vale per i danni:

- derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile (Responsabilità Civile per le cose consegnate e non consegnate negli alberghi e nei locali assimilati agli alberghi);
- r) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- s) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- t) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici; da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Le garanzie RCT e RCO non valgono per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
- c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici;
- e) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (o.G.M.).

La garanzia RCO inoltre non comprende le malattie professionali.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
R.C.O.	Nessuna	Relativa del 5%	Nessuna
Lavori edili di demolizione/ disfacimento	20% min. Euro 150,00 per ogni danneggiato	Nessuna	Nessuno
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Nessuno	Euro 750,00 (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)	Euro 35.000,00 per anno (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)
Lavori eseguiti presso terzi: danni da incendio, oppure a cose, non rimovibili, nell'ambito delle operazioni	Nessuno	Euro 250,00	Euro 40.000,00 per anno
Lavori edili presso terzi: danni da furto tramite ponteggi ed impalcature	10% min. Euro 250,00 per ogni danneggiato	Nessuna	Euro 55.000,00 per anno
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% min. Euro 1.500,00	Nessuna	Euro 75.000,00 per anno
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	Nessuno	Euro 150,00 per mezzo danneggiato	Nessuno
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10% min. Euro 150,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Cose in custodia all'assicurato (mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste agli artt. M e N)	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno
Franchigia assoluta	Nessuno	Euro 300,00	Nessuna
Nelle condizioni particolari, se operanti			
Cessione lavori in subappalto	Nessuno	Nessuna	In misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto
Danni da cedimento o franamento del terreno:			
• danni a fabbricati	10% min. Euro 1.500,00	Nessuna	Euro 55.000,00 per anno
• ad altre cose	Nessuno	Euro 500,00	Nessuna
Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno	20% min. Euro 500,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno
Danni a condutture o impianti sotterranei	Nessuno	Euro 500,00	Euro 30.000,00,00 per anno
R.C. dopo il compimento di lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali): danni a cose	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 150.000,00 per anno Euro 50.000,00 se autoriparatore
Danni da inquinamento accidentale	10% min. Euro 2.500,00	Nessuna	Euro 100.000,00 per anno
Infortunio dei titolari: rivalsa INAIL e INPS	Nessuno	Nessuna	50% del massimale assicurato R.C.T.
Off. Meccaniche, carrozzerie, stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno
Stazioni di servizio, distributori di carburante	Nessuno	Euro 100,00	Euro 5.000,00 per anno
Franchigia assoluta Danno Biologico	Nessuno	Opzione 1 – Euro 2.600,00 Opzione 2 – Euro 5.200,00	Nessuno

Sezione RC Prodotti

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RC PRODOTTI:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;
- g) i danni diretti o indiretti da campi magnetici;
- h) i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili;
- i) i danni derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, e/o conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Danni di interruzione o sospensione di attività	Nessuno	Nessuna	10% del massimale
Scoperto obbligatorio:			
• mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico)	10% minimo Euro 500,00 e massimo Euro 5.000,00	Nessuna	Nessuno
• USA, Canada e Messico (esportazione occulta)	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 25.000,00	Nessuna	Nessuno

Sezione Danni Indiretti

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla Sezione Incendio.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio, causato da:
 - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
 - da fenomeno elettrico;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
 - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata;

- c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).
- Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

Inattività dell'azienda

L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto od in parte ripresa. Quando l'inattività dell'Azienda sia parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

La presente assicurazione cessa in caso di:

- fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda;
- cessione o vendita dell'Azienda stessa.

In tutti i casi il premio dell'annualità in corso rimane comunque acquisito per intero dall'Impresa.

Cessazione dell'attività dopo il sinistro

L'Impresa non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo:

- a) qualora l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro;
- b) per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre equivalenti.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Periodo di indennizzo:			
• Forma Completa	Nessuno	3 gg. di inattività totale	Opzione A): 90 gg. consecutivi Opzione B): 180 gg. consecutivi
• Forma spese insopprimibili a valore intero	Nessuno	3 gg. di inattività totale	90 gg. consecutivi
• Forma spese insopprimibili a primo rischio assoluto	Nessuno	3 gg. di inattività totale	30 gg. consecutivi
• Maggiori spese	Nessuno	3 gg. di inattività totale	90 gg. consecutivi
Eventi atmosferici e/o Sociopolitici	Nessuno	Nessuna	80% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	Nessuno	Nessuna	60% della somma assicurata
Oscillazione valori	Nessuno	Nessuna	Fino al 20% di eccedenza della somma assicurata
Assicurazione parziale: sulla Forma Completa e sulla forma spese insopprimibili a valore intero non applicazione della regola proporzionale	Nessuno	Nessuna	Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Pagamento e anticipo indennizzo	Nessuno	Nessuna	Importo minimo dell'indennizzo previsto almeno Euro 50.000,00

Sezione Merci in Refrigerazione

La garanzia non comprende i danni che non sono conseguenti a:

- eventi garantiti dalla Sezione Incendio;
- guasti o rotture accidentali subiti dall'impianto.

L'eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione dell'effetto delle garanzie contenute nella Sezione Merci in refrigerazione:

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Periodo di carenza	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	25% minimo Euro 200	Nessuna	Nessuna
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	Nessuno	Periodo continuativo di 24 h	Nessuno
Merci in processo di surgelamento	20% minimo Euro 200	Nessuna	Nessuno
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	Nessuno	Nessuno	Fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

Sezione Assistenza

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione la copertura non è operante per i Sinistri:

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - dolo dell'Assicurato;
 - suicidio o tentato suicidio.
4. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
8. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste,

esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

11. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Pronto intervento per danni d'acqua: costo dell'intervento			Euro 1.000,00 per sinistro
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Invio di un serramentista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 300,00 per sinistro
Invio di un frigorista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 300,00 per sinistro
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 300,00 per sinistro
Invio di un sorvegliante			Euro 500,00 per sinistro
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata			Euro 300,00 per sinistro

Sezione Tutela Legale

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione si intendono escluse le garanzie relative a opzioni non prescelte sul simple di polizza.

La garanzia inoltre è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- controversie di natura contrattuale con l'Impresa.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto	Franchigia	Sottolimiti di indennizzo
Spese per assistenza interprete	Non previsto	Non prevista	10 ore lavorative
Spese relative a traduzioni	Non previsto	Non prevista	Euro 1.000
Anticipo della cauzione	Non previsto	Non prevista	Euro 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	Non previsto	Non prevista	Euro 2.000
Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento	Non previsto	Per somme superiori a Euro 200	Non previsto
Diritto civile: controversie per inadempienze contrattuali	Non previsto	Per somme superiori a Euro 500	Non previsto
Scelta legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Non previsto	Non prevista	Euro 3.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Incendio, Furto, Merci in Refrigerazione, Assistenza e Tutela Legale; 3 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Danni Indiretti e RC Prodotti; 10 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per la sezione RCT/RCO).

Alliegare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento.

	<p>Se il sinistro è inerente alle Sezioni:</p> <p>Incendio, Furto e Rapina, Merci in Refrigerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. • Fare – se il sinistro è presumibilmente doloso in caso di incendio e sempre in caso di furto e rapina – dichiarazione scritta all'autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d'inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l'entità approssimativa del danno. • Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. • Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti. <p>Responsabilità Civile Terzi/RCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi. • RCO denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento. <p>RC Prodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi. <p>Danni indiretti</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente. <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fornire a sue spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'Impresa potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti; b) tenere a disposizione, tanto dell'Impresa quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese all'Impresa stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Tutela Legale</p> <p>Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario.</p> <p>Sezione Assistenza</p> <p>Telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero Verde: 800.06.96.27 oppure al numero urbano +39 015.255.97.41.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Relativamente alle garanzie di Assistenza, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Relativamente alle garanzie di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a "MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Con riferimento alla sezione R.C. verso terzi e R.C. prestatori di lavoro e R.C. prodotti il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit). - Adeguamento È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile del pagamento del premio tramite SDD.



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese che desiderano salvaguardare il patrimonio investito nella loro attività da eventi che potrebbero danneggiarlo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **23,73%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).
----------------------------------	--

	Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
Negoziazione assistita	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. <p>- Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.</p> <p>La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia.</p> <p>Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l'attuazione fattane da parte dell'Impresa.</p> <p>Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l'assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all'Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore.</p> <p>Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell'osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione.</p> <p>La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l'Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com.

<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
-----------------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.